

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Natura giuridica dei partiti)*

I partiti politici, ai sensi dell'articolo 49 della costituzione, sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale, in particolare:

- a) contribuendo a formare la volontà politica dei cittadini;
- b) promuovendo e approfondendo la cultura politica;
- c) promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica;
- d) formando i cittadini in grado di assumere responsabilità pubbliche;
- e) partecipando mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi rappresentativi, collegiali e monocratici, di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e per il Parlamento Europeo;
- f) realizzando le finalità politiche da essi elaborate nell'ambito del processo di formazione della volontà politica statale e operando per un vitale e continuo legame tra il popolo e gli organi dello Stato.

### Art. 2.

#### *(Statuto)*

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve dotarsi di un proprio statuto che deve almeno indicare:
  - a) l'organo o la persona cui è attribuita la rappresentanza legale e la capacità di stare in giudizio per il partito;
  - b) gli organi dirigenti, quelli cui è attribuita l'amministrazione dell'associazione, i loro poteri, le loro competenze e le modalità della loro elezione con metodo democratico;
  - c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
  - d) le condizioni di ammissione degli associati, improntate a criteri non discriminatori, i loro diritti e doveri e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli associati, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni associato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  - e) le modalità per assicurare negli organi elettivi che nessun genere sia rappresentato in misura superiore ai due terzi;
  - f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi elettivi;
  - g) l'organo di controllo interno amministrativo e contabile;
  - h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli associati, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;
  - i) le modalità di selezione, da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione;
  - j) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;
  - k) le modalità con le quali gli associati partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
2. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo.
3. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
4. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
5. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
6. La cessazione della attività del partito comporta la perdita del diritto ai rimborsi delle spese elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999 n. 157 e

successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazioni vigente in materia.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera cessata l'attività di quel partito che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento Europeo
8. Una volta cessata l'attività, il patrimonio del partito diventa di proprietà dello Stato ed è gestito da un commissario liquidatore secondo le norme del codice civile.

#### Art. 3.

##### *(Pubblicazione e omologazione dello statuto)*

1. Per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, i partiti devono sottoporre ad omologazione i propri statuti e le eventuali modificazioni presso l'Ufficio Centrale Nazionale istituito presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 83 della legge 30 marzo 1957 n. 361. L'Ufficio Centrale verifica la conformità dello Statuto alle previsioni dell'articolo 2 della presente legge.
2. Lo statuto del partito e le sue eventuali modificazioni devono essere depositati presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, a cura del legale rappresentante e a pena di decadenza dalla omologazione e della perdita del diritto ad ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta in favore del partito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro omologazione. Lo statuto del partito e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nei siti internet ufficiali delle due Camere, entro il termine di trenta giorni dal deposito presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.
3. La omologazione dello statuto del partito comporta il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. A tal fine il Prefetto, su domanda sottoscritta dal rappresentante legale del partito, corredata dello statuto omologato, procede d'ufficio all'iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche. Con lo stesse modalità il prefetto procede in caso di modificazioni dello statuto.

#### Art. 4.

##### *(Trasparenza del patrimonio e dei finanziamenti ai partiti)*

1. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.
2. I titoli di credito intestati al partito devono sempre essere nominativi. I partiti possono investire la propria liquidità esclusivamente in titoli di credito emessi dallo Stato italiano.
4. I beni mobili e immobili del partito devono essere destinati in via esclusiva agli scopi indicati dallo statuto e dall'articolo 1 della presente legge.
5. Tutte le donazioni ai partiti superiori a cinquemila euro devono essere rese pubbliche secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
6. Le contribuzioni dei partiti a fondazioni o società che eccedano l'importo di cinquantamila euro comportano l'obbligo per queste ultime di sottoporre i propri bilanci alla disciplina prevista dall'articolo 5 della presente legge.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la perdita del diritto a ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta.

#### Art. 5.

##### *(Controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti)*

1. I bilanci annuali di previsione e consuntivi dei partiti e i rendiconti relativi alle spese elettorali dei partiti che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente sono redatti secondo le norme del codice civile ed in conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali (IAS).
2. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti.
3. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica sui siti istituzionali delle due Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei Conti.

4. L'esito negativo del controllo o la mancata presentazione della istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali comporta la perdita del diritto ad ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta.
5. Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Economia, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'Interno approva il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, istituito ai sensi dell'articolo 83 della legge n. 361 del 30 marzo 1957, e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti da parte della Corte dei Conti.

Art. 6

*(Sanzioni)*

La perdita del diritto ad ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta comporta inoltre l'applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 7

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.